



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **FRANCESCANGELI Mattia** (ID 199654)

Veniva riferito dall'Arbitro principale del Torneo 53° Infrasettimanale Lazio Scacchi: “Il giocatore Francescangeli Mattia non si presenta entro il tempo di tolleranza prevista dal bando(60 minuti) e non dà alcuna comunicazione di assenza”.

Il tesserato ha fatto pervenire una memoria difensiva, in cui, sostanzialmente, si è scusato per l'accaduto.

L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso, a discrezione dell'Arbitro principale, si potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un'eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”.*

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente.*

Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”.



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara, ed è dunque comportamento passibile di sanzione disciplinare.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, e considerato che il tesserato si è scusato per quanto accaduto, dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato FRANCESCANGELI Mattia.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 17.04.2023

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)